I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/69 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che l'attuale situazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità è caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze ;

considerando che nella Comunità, per talune categorie di aziende agricole, esiste una tendenza ad abbandonare la produzione lattiera oppure la commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che tale tendenza può essere facilitata dalla instaurazione di un premio di macellazione, destinato ad incoraggiare l'imprenditore agricolo ad assumere l'impegno di rinunciare totalmente alla produzione del latte e procedere alla macellazione di tutte le vacche da latte esistenti nella sua azienda ;

considerando che l'ammontare del premio di macellazione deve essere fissato a un livello tale da costituire un compenso per la perdita di redditi risultante dalla mancata produzione di latte ;

considerando che le modalità per la concessione dei premi di macellazione devono essere differenziate in funzione del numero di vacche da latte esistenti nelle aziende agricole ;

considerando che è possibile raggiungere l'obiettivo prefisso concedendo inoltre premi agli imprenditori agricoli che, senza cessare la loro produzione, rinuncino totalmente e definitivamente alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che è tuttavia necessario limitare la concessione di tale premio alle aziende la cui produttività lattiero-casearia è relativamente cospicua ;

considerando che l'ammontare del premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve essere fissato a un livello tale da costituire un compenso per la perdita di redditi risultante dalla non commercializzazione dei prodotti in oggetto ;

considerando che per facilitare l'applicazione di tale regime occorre prevedere un pagamento anticipato e frazionato dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;

considerando che è opportuno finanziare sul piano comunitario la metà delle spese derivanti dalla concessione dei premi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Premi di macellazione

Articolo 1

Gli agricoltori che possiedono almeno 2 vacche da latte possono beneficiare, dietro loro richiesta e alle condizioni qui appresso indicate, di un premio di macellazione.

Articolo 2

La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. C 41 del 1o. 4. 1969, pag. 20.

a) di rinunciare totalmente alla produzione di latte e

b) di far macellare, entro un periodo da determinare e al più tardi il 30 aprile 1970, tutte le vacche da latte appartenenti alla sua azienda.

Articolo 3

1. Il premio ammonta a 200 unità di conto per ogni vacca da latte macellata.

2. La concessione del premio è limitata al numero di vacche da latte che appartengono, a una data di riferimento fissata da ciascuno Stato membro, all'azienda gestita dal beneficiario. Inoltre l'importo globale del premio non può oltrepassare 2.000 unità di conto per beneficiario.

Articolo 4

1. Per gli agricoltori che possiedono 2-5 vacche da latte, il premio è versato quando il richiedente può comprovare di aver rispettato l'impegno di cui all'articolo 2 b).

2 Per gli agricoltori che possiedono più di 5 vacche da latte, un importo di 100 unità di conto per ogni vacca da latte macellata è versato quando il richiedente dimostra di aver rispettato l'impegno di cui all'articolo 2 b). Il saldo di 100 unità di conto è versato allo scadere di un periodo di 3 anni a decorrere dalla data in cui è stata fornita tale prova, se il beneficiario dimostra in modo soddisfacente all'autorità competente l'avvenuta cessazione della produzione di latte durante il suddetto periodo.

TITOLO II

Premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 5

Gli agricoltori che possiedono più di 10 vacche da latte possono beneficiare, dietro loro richiesta e alle condizioni qui appresso indicate, di un premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 6

La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario di rinunciare totalmente e definitivamente a cedere il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Articolo 7

1. Il premio ammonta a 200 unità di conto per ogni vacca da latte appartenente all'azienda agricola alla data della presentazione della domanda.

2. La concessione del premio è limitata al numero di vacche da latte che appartengono, a una data di riferimento fissata da ciascuno Stato membro, all'azienda gestita dal beneficiario. Inoltre, la concessione del premio è subordinata alla condizione che la quantità di latte o di prodotti lattiero-caseari che sono stati oggetto di cessione durante i 12 mesi precedenti la data di riferimento sia equivalente :

— ad un quantitativo di almeno 22.000 litri di latte, da aumentare di un quantitativo di 2.000 litri per vacca oltre l'11ª

oppure

— ad un quantitativo compreso tra i 16.500 e 22.000 litri di latte, da aumentare di un quantitativo compreso tra i 1.500 e 2.000 litri per vacca oltre l'11ª ; in questo caso il premio è concesso a concorrenza dei due terzi dell'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Il pagamento del premio avviene in cinque versamenti.

2. Un importo di 100 unità di conto per vacca da latte è versato entro i 3 mesi successivi all'impegno scritto di cui all'articolo 6.

Il saldo è pagato annualmente in quattro frazioni uguali, se il beneficiario ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso di un numero di unità di bovini adulti uguale o superiore al numero di vacche da latte di cui era in possesso alla data della presentazione della domanda e di aver rispettato l'impegno scritto di cui all'articolo 6.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 9

Sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68

a) il periodo del deposito delle domande di concessione dei premi,

b) il periodo della macellazione,

c) il periodo entro il quale devono situarsi le date di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, e, nell'impossibilità di applicare un sistema di date di riferimento, altre disposizioni che presentino garanzie equivalenti,

d) le modalità relative al controllo del rispetto degli impegni ed al versamento del premio nonché

e) le altre modalità di applicazione degli articoli precedenti.

Articolo 10

Secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri possono essere autorizzati ad imporre condizioni supplementari per la concessione dei premi di cui agli articoli 1 e 5.

Articolo 11

Qualora l'impegno di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 6 non sia stato rispettato entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di premio, gli Stati membri procedono al recupero del premio, senza pregiudicare eventuali sanzioni penali.

Articolo 12

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % dei premi di cui agli articoli 1 e 5.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 nonché dell'articolo 11 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE [1].

Articolo 13

1. La Commissione, in base ai dati che gli Stati membri le forniscono, presenta al Consiglio ogni mese una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento.

2. La modificazione o l'abrogazione del regime dei premi sono decise dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le norme generali di applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 12, paragrafo 1, sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. WITTEVEEN

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.